



COMUNE DI  
REGGIO EMILIA

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n. **369**  
in data **28-12-2005**  
P.G. n. **26281**

L'anno **duemilacinque** addì **28-ventiotto-** del mese **dicembre** alle ore **13:40** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**RIDEFINIZIONE, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'ERP, DEI PARAMETRI MINIMI PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO RICHIESTE DAL D.LT. 286/98 E AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

DELRIO Graziano	Sindaco	Sì
FERRETTI Franco	Vice Sindaco	No
PEDRONI Gina	Assessori	Sì
SANTEL Alberto	Assessori	Sì
MALAGOLI Angelo	Assessori	Sì
SASSI Iuna	Assessori	Sì
FERRARI Ugo	Assessori	No
COLZI Carla Maria	Assessori	Sì
MONTANARI Giuseppina	Assessori	Sì
CATELLANI Giovanni	Assessori	No
SPADONI Uberto	Assessori	No
SALSI Annarita	Assessori	No

Presiede: **DELRIO Graziano**

Assiste il Segretario Generale: **REBUTTATO DOMENICO**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.lt 27/07/1998 n 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito denominato "Testo unico") e i relativi provvedimenti applicativi, prevedono che i cittadini stranieri immigrati che intendano presentare richiesta di ricongiungimento familiare o di rilascio della carta di soggiorno, ovvero stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, debbano dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i Comuni sono chiamati, dalle stesse disposizioni di legge, ad attestare la sussistenza dei predetti requisiti, mediante rilascio di apposita attestazione dell'idoneità dell'alloggio;

Considerato che:

- la Legge Regionale n. 24 del 08 Agosto 2001 "*Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*", che introduce modifiche sostanziali, rispetto alle norme pre-vigenti, sulla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non individua parametri minimi, ma assegna ai Comuni il compito di provvedere con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, disciplinando in particolare i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti;
- il nuovo Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Reggio Emilia, approvato con deliberazione consiliare n. 10511/124 del 30/5/2005, stabilisce da un lato (Art. 11 comma 4) dei parametri standard che collegano la superficie utile degli alloggi al numero degli occupanti e dall'altro (Tabella A) individua caratteristiche di grave disagio abitativo in riferimento alla destinazione (punto A-1.1), alle condizioni di "non abitabilità" (punto A-1.4), ai **parametri minimi** per identificare le condizioni di sovraffollamento di un alloggio (punto A-1.3);

Dato atto che tali **parametri minimi** sono così determinati:

"" A-1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:

- quattro persone residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1 persona (mq. 30)
- cinque persone ed oltre residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 2 persone (mq. 46)
- oltre 5 persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 46 e mq. 66

A-1.4) residenza in alloggio con destinazione abitativa "non abitabile", attestata dall'Autorità competente, intendendosi come tale l'alloggio sprovvisto dei servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi;

Sottolineato che il criterio dimensionale di cui all'art. 11 comma 4 del citato Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non può essere utilizzato ai fini delle attestazioni di idoneità richieste dal Testo Unico, in quanto definisce parametri standard meramente indicativi e non vincolanti tesi a dare, quando possibile, il miglior abbinamento alloggio/nucleo familiare, assicurando il pieno e razionale utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto viceversa che i parametri individuati nella Tabella A come condizioni riconosciute di disagio abitativo possano essere assunti come parametro estremo che non deve essere raggiunto per poter considerare un alloggio idoneo secondo la normativa ERP;

Dato atto inoltre che, esclusivamente nel caso di persone singole, l'attestazione di idoneità dell'alloggio possa essere rilasciata anche nel caso che l'interessato disponga di un posto letto concesso da Enti pubblici, Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di lavoro;

Ritenuto conseguentemente di stabilire nei termini seguenti, con riferimento alla normativa regionale e comunale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, i parametri minimi ai fini delle attestazioni di idoneità dell'alloggio nelle fattispecie previste dal Testo Unico e successive norme applicative:

1. Destinazione d'uso residenziale
2. Alloggio provvisto dei servizi igienico - sanitari, di allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia stata attestata, dall'autorità competente, destinazione abitativa "non abitabile"
3. Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:
  - una persona in posto letto concesso da Enti pubblici, Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di lavoro
  - da una a tre persone in alloggio di metratura fino a mq. 30
  - da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a mq. 46
  - da una a cinque persone in alloggio di metratura fino a mq. 66
  - oltre cinque persone in alloggio di metratura oltre mq. 66 (in ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in più);

Ravvisata inoltre la necessità di razionalizzare e accelerare la procedura amministrativa connessa al rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare dagli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitute dell'atto di notorietà), da 71 a 76 (Capo V – Controlli), stabilendo che sulle domande presentate e la documentazione allegata vengano effettuati i dovuti riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a campione, in misura non inferiore al 10%;

Con voti unanimi, palesemente espressi

**DELIBERA**

1. ai fini dell'uniforme applicazione del D.lt. 25 Luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", i parametri minimi riferibili alle norme regionali e comunali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare per il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio sono così determinati (con riferimento alla Tabella A del Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Reggio Emilia approvato con deliberazione consiliare n. 10511/124 del 30/5/2005):
  - A) Destinazione d'uso residenziale
  - B) Alloggio provvisto dei servizi igienico - sanitari, di allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia stata attestata, dall'autorità competente, destinazione abitativa "non abitabile"
  - C) Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:
    - una persona in posto letto concesso da Enti pubblici, Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di lavoro
    - da una a tre persone in alloggio di metratura fino a mq. 30
    - da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a mq. 46
    - da una a cinque persone in alloggio di metratura fino a mq. 66
    - oltre cinque persone in alloggio di metratura oltre mq. 66 (in ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in più);
2. il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare dagli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), da 71 a 76 (Capo V – Controlli), sarà effettuato sulla base di apposita domanda corredata dalla documentazione prevista dalla Legge e dalle disposizioni comunali in materia;
3. sulla domanda e sulla documentazione presentata verranno effettuati i dovuti riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a campione, in misura non inferiore al 10%;
4. di dare decorrenza a quanto stabilito dalla presente deliberazione dal prossimo 1/2/2006, per consentire la messa a punto e il coordinamento dei necessari e conseguenti adattamenti procedurali da parte di tutti gli Uffici e Servizi coinvolti.



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **13/01/2006** e che vi resterà sino al **28/01/2006**, a norma dell'art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li **13/01/2006**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, in data **24/01/2006**

Reggio Emilia, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---